

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI DIREZIONE SCUOLA DI INGEGNERIA

(approvato dal Consiglio della Scuola del 16.10.2013)

emanato con PdD n. 211 del 18.10.2013

Articolo 1 - Ambito di applicazione

Il presente Regolamento, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 44 dello Statuto dell'Università degli Studi della Basilicata e dagli artt. 10 e 11 del Regolamento di funzionamento della Scuola di Ingegneria, disciplina le attività e le procedure di funzionamento del Consiglio di Direzione della Scuola di Ingegneria (SI-UNIBAS), nel seguito denominato Consiglio.

Articolo 2 - Compiti del Consiglio di Direzione

1. Il Consiglio coadiuva il Direttore nell'istruzione dei temi e delle istanze da sottoporre all'attenzione del Consiglio della Scuola. In particolare, formula proposte su tutte le materie previste dall'art. 25, comma 1, lettere a, b, c, dello Statuto dell'UNIBAS. Lo stesso Consiglio può inoltre formulare proposte su tutte le altre materie previste dall'art. 25 dello Statuto.
2. Il Consiglio, in particolare, elabora, il documento annuale di valutazione delle attività della struttura e lo sottopone, per l'approvazione, al Consiglio della Scuola. A tal fine, il Consiglio si avvale delle attività di monitoraggio e di valutazione svolte dalle altre commissioni presenti nella Scuola, con particolare riferimento alle Commissioni Ricerca e Didattica.
3. Il Consiglio di Direzione, inoltre, svolge i compiti eventualmente ad esso delegati dal Consiglio della Scuola, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 8, c.3 del Regolamento di Funzionamento della Scuola di Ingegneria.

Articolo 3 - Composizione e articolazione interna

1. Il Consiglio, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 27 dello Statuto e dagli artt. 10 e 11 del Regolamento di funzionamento della Scuola di Ingegneria, è composto da:
 - a) il Direttore della Scuola, che lo presiede;
 - b) il Direttore Vicario;
 - c) il Presidente della Commissione Paritetica docenti-studenti;
 - d) i Coordinatori dei Consigli di Corsi di Studio;
 - e) il Presidente della Commissione di Ricerca;
 - f) i Coordinatori delle Aree di Ricerca;
 - g) un rappresentante scelto tra i Coordinatori dei Corsi di Dottorato di Ricerca o un suo delegato;
 - h) due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo;
 - i) due rappresentanti degli studenti e/o degli assegnisti di ricerca, borsisti.
2. Per i Consigli di Corsi di Studio Interstruttura e per le Aree di Ricerca Interstruttura, il cui Coordinatore non sia componente della Scuola di Ingegneria, questi è sostituito da un proprio delegato designato tra i professori e i ricercatori rispettivamente del Consiglio di Corsi di Studio o dell'Area di Ricerca, afferenti alla Scuola di Ingegneria.
3. Partecipano alle sedute, con voto solo consultivo:
 - i componenti della Commissione Didattica;
 - i componenti della Commissione di Ricerca;
 - gli altri Coordinatori dei corsi di Dottorato di Ricerca;
 - i Presidenti o i Coordinatori delle commissioni permanenti istituite nella Scuola.
4. Le unità di personale tecnico-amministrativo con ruoli di responsabilità e/o di coordinamento in materia di ricerca, didattica ed amministrazione partecipano alle sedute

del Consiglio con voto solo consultivo.

5. I rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e quelli degli studenti e/o assegnisti, borsisti sono designati, al loro interno, dalle omologhe rappresentanze facenti parte del Consiglio della Scuola. Tali rappresentanti durano in carica due anni accademici, purché conservino la titolarità della rappresentanza in seno al Consiglio della Scuola.
6. I professori e i ricercatori componenti del Consiglio di Direzione durano in carica quattro anni accademici, purché conservino la titolarità della funzione, in virtù della quale fanno parte dell'organo.
7. I componenti del Consiglio di Direzione decadono qualora, senza giustificata motivazione, non partecipino a tre sedute consecutive dello stesso Consiglio. Decadono, in ogni caso, qualora non partecipino a sei sedute, nell'arco di un anno accademico.
8. La Commissione Paritetica può insediare commissioni o gruppi di lavoro per lo studio o la gestione di circoscritti e definiti argomenti di proprio interesse.
9. Il Consiglio di Direzione è costituito con Provvedimento del Direttore della Scuola.

Articolo 4 - Sedute del Consiglio di Direzione

1. Il Consiglio di Direzione è, di norma, convocato dal Direttore prima di ogni seduta del Consiglio di Scuola. Comunque esso è convocato ogni volta che si renda necessario o ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi membri.
2. La convocazione, contenente l'elenco degli argomenti all'ordine del giorno, deve essere inviata almeno due giorni prima della riunione, a mezzo e-mail, all'indirizzo istituzionale dei componenti il Consiglio. In caso di motivata urgenza, la convocazione e/o eventuali integrazioni dell'ordine del giorno possono essere inviate anche 24 ore prima della data prevista per la riunione.
3. Le sedute del Consiglio sono presiedute dal Direttore e, in caso di sua assenza o incompatibilità, dal Direttore Vicario. La seduta non è valida in assenza del Direttore o del Direttore Vicario. In tal caso, la seduta viene immediatamente sospesa e riprende quando il Direttore o il Direttore Vicario rientrano. In caso di urgenza o di incompatibilità di presenza sia da parte del Direttore sia del Direttore Vicario, la seduta è presieduta dal decano dei professori ordinari facente parte del Consiglio.
4. Le sedute del Consiglio di Direzione sono valide a condizione che:
 - tutti gli aventi titolo siano stati convocati con le modalità individuate al comma precedente;
 - sia presente la maggioranza assoluta dei componenti con diritto di voto.I componenti che partecipano con solo voto consultivo non concorrono alla determinazione del quorum per la validità delle stesse.
5. Ai fini della verifica della validità, gli intervenuti alla seduta sono tenuti a firmare il prospetto delle presenze sia al loro ingresso sia all'uscita, qualora intendano allontanarsi definitivamente dalla stessa prima della sua conclusione. Gli allontanamenti temporanei e i relativi rientri devono essere comunicati dagli interessati al segretario verbalizzante.
6. La partecipazione alle deliberazioni e l'assunzione delle decisioni si svolgono secondo le stesse modalità previste per il sedute del Consiglio della Scuola, di cui all'articolo 9, c. 5,6,7,8.
7. Il processo "Supporto al Consiglio di Direzione", come individuato nel provvedimento del Direttore Amministrativo n. 231 del 3 agosto 2012, è attribuito alla "Unità operativa di Staff: Segreteria del Direttore".
8. Le funzioni di segretario verbalizzante delle adunanze del Consiglio di Direzione sono attribuite, con apposito provvedimento del Direttore, ad una delle unità di personale

tecnico-amministrativo con ruoli di responsabilità e/o coordinamento in materia di ricerca, didattica e amministrazione.

9. I verbali, sottoscritti in ogni pagina dal Direttore e dal Segretario verbalizzante, sono conservati a cura della "Unità operativa di Staff: Segreteria del Direttore".

Articolo 5 - Approvazione e modifiche

1. Il presente Regolamento è approvato a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio della Scuola. Esso è emanato dal Direttore con proprio decreto.
2. Per le modifiche e le integrazioni al presente Regolamento si applicano le disposizioni indicate al comma 1.

Articolo 6 - Norme transitorie e di rinvio

1. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Regolamento si rinvia alle leggi vigenti in materia, allo Statuto e ai regolamenti dell'Università degli Studi della Basilicata.
2. Il Consiglio di Direzione già costituito al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento resta in carica fino alla conclusione del quadriennio 2012/16, fermo restando quanto previsto dall'art.3 commi 5 e 6 del presente regolamento.

Articolo 7 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore giorno successivo a quello della sua emanazione.